



COMUNE DI CUPELLO

Provincia di Chieti

Ordinanza del Sindaco nr 01 del 10 gennaio 2024

Oggetto: **Prevenzione dei rischi connessi alla presenza di ungulati selvatici nell'ambito urbano del Comune di Cupello.** -

PREMESSO che:

- la sicurezza dei cittadini è un obiettivo primario dell'Amministrazione comunale;
- sono stati segnalati cinghiali selvatici allo stato brado nel centro abitato del Comune di Cupello;
- la presenza incontrollata di cinghiali può comportare contatti fortuiti e non voluti con animali domestici e cittadini;
- i cinghiali possono essere portatori di numerose malattie ponendo problemi non solo di pubblica incolumità, ma anche di ordine sanitario;
- la presenza di cinghiali vaganti è fonte di pericolo anche per la circolazione stradale, in particolar modo nelle ore serali;

RILEVATA dai sopralluoghi effettuati la presenza ricorrente di singoli cinghiali ovvero la presenza di un gruppo costituito da circa quaranta esemplari di varie classi di età e di sesso, nelle strade/località/frazioni via Marruccina, contrada Strane, via Enrico Mattei, via Alcide De Gasperi, via Aldo Moro, contrada Polercia, via Papa Giovanni Paolo I°, contrada Montalfano, contrada Ributtini, contrada Bufalara di questo Comune di Cupello;

TENUTO CONTO che sulla base di quanto emerso dal sopralluogo effettuato in data 03/01/2024, da personale della Polizia Provinciale di Chieti e personale della locale Polizia Municipale (giusta nota prot. registro ufficiale U409 del 09/01/2024 della Polizia Provinciale di Chieti, acquisita al protocollo del Comune di Cupello al nr 138 del 09/01/2024), occorre attivare ogni strumento per limitare al massimo la presenza di tali animali fissando in 40 (quaranta) capi il nr di animali da abbattere, dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza;

EVIDENZIATO che tale presenza provoca preoccupazione nella cittadinanza, oltre a danni a persone e cose e impone l'assunzione di provvedimenti opportuni;

DATO ATTO che le attività di "controllo faunistico" attuate ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 157/1992 e s.m. e i. "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" sono preordinate alla prevenzione dei danni e delle situazioni di conflitto riconducibili alla presenza ed all'impatto delle popolazioni selvatiche sull'ecosistema naturale o sulle attività antropiche;

VISTA la Legge 221/2015 e s.m. e i. "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" e in particolare l'articolo 7 che detta disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili, vietandone il foraggiamento, nonché disponendo che gli animali rimossi non possano essere rimessi a vita libera;

VISTO il D.M. Ambiente 19 aprile 1996 e s.m. e i. "*Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione*" che annovera il cinghiale (*Sus scrofa*) tra le specie pericolose;

RICHIAMATO l'articolo 50 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. " *Testo unico sugli enti locali*" il quale, al comma 4, stabilisce quanto segue: " *Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge*";

VISTA la legge regionale n. 10/2004 e s.m. e i. " *Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente*" ed in particolare:

- l'articolo 44 comma 4 secondo il quale: " *Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri abitati è autorizzato con ordinanza sindacale sentito l'ISPRA e informati la Regione, il Prefetto e l'ATC competente territorialmente. I piani di controllo sono svolti con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza. Gli interventi di controllo effettuati in deroga ai divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), della L. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolti con il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza. Per l'esecuzione di eventuali piani di abbattimento ci si può avvalere dei soggetti di cui al comma 7*".
- L'articolo 44 comma 7 secondo il quale: " *... Per l'esecuzione dei piani di abbattimento, i soggetti attuatori si avvalgono dei seguenti soggetti purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:*
 - a) *proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento;*
 - b) *personale di vigilanza dei comuni;*
 - c) *guardie venatorie volontarie;*
 - d) *guardie ambientali volontarie;*
 - e) *cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l'ISPRA e riconosciuti dalla Regione*

ATTESA altresì la circostanza che gli interventi in ambito urbano, costituiscono una tipologia specifica particolarmente delicata di controllo faunistico, essendo preordinata alla tutela della pubblica salute e come tale da svolgersi in via esclusiva con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza dotati di particolare esperienza;

RITENUTO necessario stante la situazione descritta di attivare l'attività di controllo del cinghiale nelle zone urbane segnalate;

DATO ATTO che in data 27/12/2023 in merito alla problematica costituita dalla presenza di cinghiali nell'ambito urbano di questo Comune è stato sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

VISTA la nota 71869/2023 del 29/12/2023 con la quale detto Istituto si è espresso favorevolmente in merito alle attività di contenimento che questo Comune intende attuare;

PRESO ATTO che l'ISPRA nel menzionato parere raccomanda di adottare, contestualmente alle attività di controllo, le seguenti specifiche misure che potranno scoraggiare la frequentazione in ambito urbano e periurbano dei cinghiali:

- divieto di alimentazione dei cinghiali (ai sensi dell'art. 7, c 2 della L n.221/2017
- messa in sicurezza/frequente pulizia di cassonetti e/o punti di raccolta dell'immondizia di origine domestica o attività ristorative pubbliche in ambito urbano e lungo le strade;
- pulizia della vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva dai margini stradali;
- obbligo di mantenere puliti e sgomberi terreni e aree private da vegetazione infestante
- eliminazione delle micro discariche e rimozione delle carcasse animali ai margini delle aree abitate e lungo scarpate, margini stradali e piazzole di sosta;

- installazione di apposita segnaletica “animali selvatici vaganti” integrata da altre segnalazioni verticali, orizzontali o luminose (eventualmente riportante un numero utile a cui fornire eventuali segnalazioni);
- installazione di illuminazione stradale in tratti particolarmente critici;
- apposizione di limiti di velocità lungo i rettilinei con limitata visibilità (curve, tornanti);
- ricorso all’utilizzo di autovelox
- installazione di recinzioni
- installazione di dossi;

VISTO l’art.1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n.157, e in particolare l’art.19 che disciplina il controllo della fauna selvatica;

VISTO l’art. 44 della L.R. Abruzzo n. 10/2004 e s. m.i.;

VISTO il TUEL, approvato con D. Lgs. N. 267/2000;

ORDINA

Per tutto quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato, per motivi sanitari e per l’incolumità pubblica:

1. Il controllo dei cinghiali nelle zone urbane di seguito indicate e in quelle immediatamente limitrofe:
 - via Marruccina/contrada Strane;
 - via Enrico Mattei;
 - via Alcide De Gasperi;
 - via Aldo Moro;
 - contrada Polercia;
 - via Papa Giovanni Paolo I°;
 - contrada Montalfano;
 - contrada Ributtini;
 - contrada Bufalara.
2. Il divieto a chiunque di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici, in particolar modo agli ungulati appartenenti alla specie “*Sus scrofa*”, nome comune “cinghiale”;
3. A tutti gli abitanti e proprietari di terreni prospicienti le strade del Comune di Cupello sono tenuti a mantenere puliti e sgomberi i terreni stessi dalla vegetazione infestante, allo scopo di prevenire il crearsi di condizioni ecologiche favorevoli alla penetrazione e all’ambientamento dei cinghiali;

INCARICA

- La Polizia Provinciale di rimuovere gli esemplari di *Sus scrofa* adusi a frequentare le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze, avuto riguardo all’esigenza prioritaria di garantire la salute e l’incolumità delle persone, compresa quella degli stessi addetti alle operazioni, nonché l’integrità delle cose, procedendo all’abbattimento immediato degli animali, ove ritenuto necessario;

SPECIFICA

1. che qualora le attività di controllo siano svolte dalle GVV essi dovranno essere svolte:
 - in presenza e sotto il coordinamento di **agenti od ausiliari di pubblica sicurezza**,
 - se devono essere effettuate in deroga ai divieti di cui all'art. 21, comma 1, lettera e). della L. 157/1992 e s.m. e i. ovvero *“nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali”*, esse devono essere svolte con la presenza e il coordinamento di **agenti di pubblica sicurezza**;
2. che la presente Ordinanza ha efficacia immediata, decorrente dall'affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cupello (CH) per un periodo di 120 (centoventi) giorni, salvo proroga;
3. qualora si proceda all'abbattimento degli animali la presente ordinanza cessa la sua efficacia anche prima del termine di cui al punto 2 che precede, al momento in cui saranno abbattuti tutti i 40 (quaranta) animali facenti parte del gruppo che costituisce fonte di pericolo;
4. che al termine della vigenza della presente ordinanza è fatto obbligo agli uffici comunali preposti di dare informazione all'Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale della Regione Abruzzo (dpd023@regione.abruzzo.it) del numero di animali eventualmente abbattuti e/o catturati con indicazione di classe di sesso ed età;
5. che gli animali abbattuti siano assegnati in maniera gratuita, a cura della Polizia Provinciale, ai seleggiatori che partecipano alle attività di prelievo, a parziale ristoro dei costi e dell'impegno sostenuto, nel rigoroso rispetto delle normative vigenti che regolano la tutela sanitaria, il benessere animale e la sicurezza alimentare.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line;
2. La trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:
 - Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura, Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura, Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale;
 - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;
 - Questura di Chieti;
 - Comando Gruppo Carabinieri - Forestale di Vasto;
 - ~~Ambito Territoriale di Caccia Vastese Macroarea 2 e 5;~~
 - Comando Polizia Locale del Comune di Cupello;

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cupello.

Cupello 10 gennaio 2024



Il Sindaco

Dott.ssa Graziana DI FLORIO